



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Lavoro



in persona del Giudice, dott. Elena Vezzosi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1352/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi.

vertente tra

[REDACTED]

contro

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA [REDACTED]

OGGETTO: opposizione ordinanza art.1 co.49 L.92/2012

FATTO E DIRITTO

Il sig. [REDACTED]isce lo scrivente Giudice con ricorso in opposizione ex art. I co.51 L.28/6/2012 n.92 all'ordinanza resa in data 14/11/2014 nel procedimento n.892/2014 promosso dallo stesso [REDACTED] e finalizzato ad accertare l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla datrice di lavoro in data 24/30 aprile 2012 per giusta causa.

L'ordinanza opposta ha respinto il ricorso del lavoratore, sancendo la legittimità del



licenziamento, anche in accoglimento della preliminare eccezione processuale svolta dalla ex datrice di lavoro Azienda Servizi alla Persona [REDACTED]

Più specificamente l'ordinanza recita testualmente:

In fatto

Il ricorrente è stato dipendente dal 1/4/1983 sino alla data del licenziamento per giusta causa della attuale convenuta Azienda Servizi alla [REDACTED] (ente pubblico non economico che si occupa di assistenza ad anziani non autosufficienti, d'ora in avanti anche ASP), con mansioni dal 2009 di Responsabile della gestione patrimonio e sicurezza sul lavoro e profilo professionale di funzionario Amministrativo.

Con il presente ricorso ex art. 1 legge 92/2012 impugna il licenziamento 24/30 aprile 2012 comminato a fronte di due condotte asseritamente commesse nell'anno 2011 e giudicate dall'azienda *'idonee ad assumere rilevanza penale in relazione alla fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. (peculato) e all'art. 449 cod. pen. (soppressione, distruzione, e occultamento di atti vari)'* e comunque *"intrinsecamente illecite e confliggenti con i principi e con specifiche disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articoli 2 e 10 comma 3 e 4, in particolare), in uno con la reiterazione delle medesime condotte con cadenza pressochè quotidiana nonché in uno con le modalità fraudolente che hanno caratterizzato l'impossessamento di denaro dell'Azienda"*.

Il ricorrente contesta in diritto ed in fatto la legittimità del licenziamento e chiede al Giudice la tutela reintegratoria piena prevista dall'art.18 SL ante riforma 'Fornero'.

La vicenda di cui al presente ricorso è già stata in precedenza esaminata dai Giudici del Lavoro dell'adito Tribunale, essendo stato il presente licenziamento anche impugnato in via d'urgenza ex art.700 cpc con ricorso depositato in data 22.06.2012, cui è seguita la decisione di rigetto del Giudice dr.ssa Serri con ordinanza del 19/1/2013 comunicata al difensore del ricorrente in data 21/1/2013, il Giudice del Lavoro rigettava il ricorso (doc. n. 54) ; e successivamente proposto, deciso con ordinanza del 15-21 marzo 2013 dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro, in composizione Collegiale, che rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza 18/19 gennaio 2013.



Si costituisce nei termini Azienda Servizi alla [REDACTED] contestando tutte le prospettazioni attoree, ed eccependo pregiudizialmente decadenza ex art 32 legge 183/2010.

La causa è stata trattenuta in riserva alla prima udienza del 10/10/2014 concesso termine per note in ordine alla questione pregiudiziale.

In diritto

La causa, pur diretta ad ottenere la tutela ex art 18 legge 300/1970 nella formulazione originaria, antecedente la modifica della norma ai sensi dell' art 1 della legge 92/2012, è stata correttamente promossa nelle forme del rito Fornero.

E' giudizio pressoché concorde di commentatori e Giudici che la procedura speciale acceleratoria prevista sub commi 47 e segg. di tale norma costituisce rito obbligatorio e applicabile anche, trattandosi di norme procedurali, ai licenziamenti intimati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa (18.7.2012) pur ancora disciplinati sotto il profilo sostanziale, ossia in punto conseguenze dell' illegittimità, dalla normativa antecedente.

Nel caso di specie il licenziamento è stato intimato con RAR 24/30 aprile 2012 ed è stato impugnato giudizialmente con il presente ricorso depositato 4/8/2014 per cui va trattato con il rito Fornero, ma quanto alle conseguenze sanzionatorie è assoggettato alla 'vecchia' disciplina.

L' eccezione di decadenza ex art 32 legge 183/2010, sollevata in via preliminare dalla ASP con riferimento al secondo termine previsto dalla norma (= 270 giorni, attualmente 180), appare fondata.

Come s'è detto, la lettera di licenziamento è del 24 aprile 2012, ricevuta il successivo giorno 30; l'espulsione è stata tempestivamente impugnata stragiudizialmente nei 60 giorni con lettera 18/5/2012 (doc. 28 ric.), cui è seguita l'impugnativa ex art.700 cpc depositata il 22.06.2012 (decisa il 18/19.1/2013), il reclamo dell'ordinanza e la successiva decisione del Collegio 15-21 marzo 2013.

Afferma parte resistente che vi è stata inosservanza del termine di 270 giorni previsto



dall' art. 32 legge 183/2010, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame a fronte della sua entrata in vigore (come noto posticipata) all' 1.1.2012; e ciò in quanto dalla data dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (18/5/2012) –ovvero, a tutto concedere, dal decorso dei 60 gg. dalla data di quest'ultimo (30/4/2012 + 60= 29/6/2012)- al deposito del presente ricorso (4/8/2014) sono decorsi ben più dei 9 mesi (termine addirittura ridotto a sei, seppure non applicabile al caso in esame) previsti dal cd. Collegato Lavoro.

Si pone il problema dell' idoneità del ricorso d' urgenza e successivo reclamo ad impedire la decadenza.

E' consolidato l' orientamento giurisprudenziale che ritiene il ricorso d'urgenza idoneo ad evitare la decadenza prevista nell'originario testo dell'art. 6 legge n. 604/66, ossia rispetto all' impugnazione nel termine di 60 giorni, e la riformulazione della norma avvenuta con l'art. 32 lo conferma: l'efficacia impeditiva della decadenza è riconosciuta anche ad atti extragiudiziali e a maggior ragione lo sarà per quelli giudiziali.

Quanto invece all' ulteriore termine qui in discussione, di impugnazione giudiziale nei successivi 270 giorni (attualmente 180), la questione è controversa.

Vi è una prima interpretazione che fa leva sul dato letterale dell'art. 32 2° comma (*"L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso"*) ed in particolare al fatto che la norma parla genericamente di 'ricorso' sicché qualsiasi ricorso è ritenuto idoneo ad evitare la decadenza, compreso quello cautelare. Tale considerazione è integrata dalla considerazione che l' articolo 669 octies c.p.c., escludendo la necessità di instaurare la causa di merito relativa al provvedimento cautelare idoneo ad anticiparne gli effetti, sancisce il principio della stabilizzazione degli effetti ottenuti con il ricorso ex art. 700 c.p.c., e fa leva sulla nozione di c.d. giudicato cautelare, ossia di definitività del pronunciamento *"rebus sic stantibus"*.

Alla base della tesi opposta, dato atto dell' assenza di qualsiasi specificazione della tipologia di ricorso ricavabile dalla norma, viene di contro osservato che nello stesso periodo dell'art. 32 è prevista la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.



Questa specificazione non avrebbe un particolare significato se per "ricorso" il legislatore intendesse anche quello di urgenza, che normalmente viene proposto nella immediatezza dei fatti e si esaurisce in tempi brevi, senza verosimili possibilità di utilizzo di documenti formatisi successivamente.

Peraltro la prassi giudiziaria nei ricorsi d'urgenza consente la produzione documentale al di fuori delle rigide preclusioni o decadenze del rito del lavoro, e anche sotto questo profilo la citata specificazione normativa se riferita al ricorso d'urgenza non assumerebbe particolare significato precettivo ed utilità concreta.

Il riferimento ai documenti di formazione successiva al deposito del ricorso in deroga al sistema delle preclusioni e decadenze viene ad avere un senso compiuto solo se riferito al ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c..

Questa argomentazione fondata sull'interpretazione dell'intero secondo periodo del comma 1 dell'art. 32 -di per sé non dirimente, seppure acuta- va supportata dalla generale considerazione che la *ratio* dell' istituto -e comunque la volontà manifesta del legislatore (cfr.lett.c 1° comma art.1 L.92/2012 ove la finalità dell'intervento sul processo è "*accelerare la definizione delle relative controversie*") - risiede, come per ogni caso di decadenza, nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica (nello specifico dell' espulsione del lavoratore dall' azienda a seguito di recesso del datore) e nella determinazione di non protrarre *ad interim* l'accertamento conseguente.

Tale esigenza è tutelata esclusivamente con un ricorso idoneo a generare una pronuncia suscettibile di definitiva stabilità, e tale non è il ricorso d' urgenza posto che l' articolo 669 octies c.p.c. nell' attuale formulazione esclude sì la necessità, ai fini della conservazione di efficacia dell' ordinanza ex art. 700 cpc, di una tempestiva instaurazione del giudizio di merito (sesto comma), ma nel contempo precisa che tale ordinanza non acquisisce efficacia di giudicato (ultimo comma).

Ed è il medesimo art.669 octies a prevedere esplicitamente la possibilità di promuovere giudizio di merito in corso di 700 o di reclamo (cfr.comma 7); tant'è che è pacificamente ammessa la possibilità di presentare ricorso di merito e 700 congiunti, ovvero 700 in corso di causa.

Certamente, e ancor piu', la predetta esigenza di celerità e definitività non è tutelata nei casi - come quello di specie - di rigetto del ricorso d' urgenza (e del successivo reclamo).

In particolare in caso di rigetto, infatti, in cui parte datoriale non ha interesse alcuno ad instaurare la causa di merito, riconoscere effetto impeditivo della decadenza al ricorso ex art. 700 significherebbe vanificare la *ratio* dell' istituto in quanto verrebbe



consentito al lavoratore di rimettere in discussione la decisione con un ricorso di merito in qualsiasi momento, astrattamente *sine die*.

Esattamente come nel caso di specie in cui il lavoratore ha promosso la presente causa di merito a distanza di un'anno e mezzo dall'ordinanza collegiale di rigetto del ricorso ex art. 700, a termine di 270 giorni a decorrere dall'1.1.2012 (ex decreto milleproroghe) ampiamente scaduto.

Per concludere, non è vero che è la stessa legge (in questo caso Fornero) a porre un 'limite massimo all'onere datoriale', con la previsione di un 'tetto' di 12 mensilità di indennizzo (comma 4 art.42 L.92/2012), posto che nessun limite è posto nei casi di licenziamento nullo perché fondato da motivo illecito, discriminatorio, in violazione dei diritti di maternità ecc., ove è prevista la tutela –anche risarcitoria- piena dell'art.18 SL ante riforma; con l'ovvia conseguenza che in casi di tal genere il licenziamento illegittimo potrebbe comportare una tutela risarcitoria pari all'intero periodo trascorso senza lavoro.

Va per completezza rilevato che quand' anche, recepito l'opposto orientamento, l'eccezione di decadenza fosse superata, il ricorso non potrebbe essere comunque accolto siccome infondato nel merito, sia per ragioni di diritto che in fatto.

Sul punto chi scrive –quale relatore del Collegio competente a decidere il reclamo all'ordinanza 19/1/2013 - ha già avuto modo di valutare le censure riprodotte nel presente ricorso sia al procedimento disciplinare ed alle sue denunciate illegittimità; sia all'esistenza dei fatti posti a base del licenziamento e alla loro gravità.

In particolare, con riguardo a alle violazioni formali/procedurali, si osserva che il testo dell'art.55 bis Dlgs 165/2001, come introdotto dal DLgs 150/09 cd. decreto Brunetta

prevede scansioni procedurali e temporali distinte a seconda sia della gravità dell'infrazione commessa (comma 1), sia della figura dirigenziale o meno di chi ha acquisito la notizia (comma 3), sia dell'acquisizione diretta della notizia da parte dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (comma 4), con la fondamentale specificazione valevole per tutte le differenti ipotesi che "Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il



dipendente lavora", e con la conseguenza che *"la violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa"*.

Pertanto, nel caso in cui l'UCPD acquisisca notizia diretta dell'infrazione (ed è esattamente il caso in esame, in quanto non è circostanza contestata tra le parti che l'impiegata **[redacted]** in data 10 gennaio 2012 si sia recata dal Direttore dell'ASP e Responsabile dell' UCPD dott. **[redacted]** analando la ricezione, da parte dell'ente, della fattura emessa il 31 dicembre 2011 n.46 da **[redacted]** **[redacted]** fattura che all'impiegata era apparsa anomala), scatta la decorrenza sia del termine per la contestazione sia del termine per la conclusione del procedimento (termini di cui il ricorrente non lamenta violazione).

Va precisato che unicamente detti due termini (quello per così dire iniziale e quello finale del procedimento) sono considerati dalla legge testè citata tassativi, e la (sola) violazione degli stessi comporta la nullità (meglio, la decadenza) dell'azione disciplinare (a conferma di tale lettura della norma, per altro ben evidente dal dato testuale della norma sopra riportato, è anche l'ultimo capoverso del successivo comma 5°: *"E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo"*); ed all'evidenza la tassatività di tali termini è posta ad esclusiva tutela e garanzia del lavoratore (né trova riscontro nella scansione procedimentale prevista dall'art.7 L.300/70 per il lavoro privato).

Del pari neppure è prevista una sanzione processuale/procedimentale per il mancato rispetto della procedura di cui al comma 3 art.55 bis cit, atteso che, come già detto, l'unica violazione che comporta decadenza della PA è la violazione dei termini di 'inizio' e fine procedimento.

Si deve comunque osservare che, nello stesso giorno 10 gennaio 2012 in cui la **[redacted]** avvisata dall'impiegata **[redacted]** dell'anomalia della fattura (e quindi acquisì diretta notizia dell'infrazione ovvero, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Responsabile dell' UCPD –e cioè a se stessa-) la Dirigente si recò da **[redacted]** chiedendogli spiegazioni in merito alle fatture pagate da **[redacted]** negli anni 2009, 2010 e 2011 nonché in merito alla fattura n. 46 del 31 dicembre 2011.

Con il che, a tutto concedere, fu effettuata comunque la "contestuale comunicazione all'interessato" prevista dalla pluricitato comma 3 (posto che per tale comunicazione non è prevista alcuna forma particolare, non essendo applicabile a questa fase



prodromica all'inizio di un procedimento disciplinare quanto previsto dal successivo comma 5).

In parte le argomentazioni sopra svolte danno risposta anche alla censura di tardività della contestazione disciplinare relativamente alle fatture degli anni precedenti al 2011.

La scoperta della anomala fattura n.46 del 31 dicembre 2011 ha determinato un accertamento anche relativamente alle fatture precedenti emesse da [REDACTED] sicchè solo dal 10/1/2012, data della segnalazione del [REDACTED] alla [REDACTED] è potuto poi approfondire quanto accaduto anche nel periodo pregresso; è dunque da questa data che decorrono i già esposti termini di decadenza per tutte le violazioni accertate, anche se commesse in tempi risalenti.

Per altro, l'utilizzo dei concetti di tardività/immediatezza -tipici del rapporto di lavoro privatistico, e comunque di esclusiva elaborazione giurisprudenziale- in materia di pubblico impiego pare ultroneo, a fronte dei termini tassativi già previsti dalla normativa più sopra riportata (termini, lo si ripete, pacificamente rispettati dall'ente convenuto).

In ogni caso la Cassazione è consolidata nel ritenere che l'immediatezza della contestazione decorre dal momento della commissione dell'illecito ovvero dalla conoscenza del fatto contestato (come è avvenuto in questo caso), e va in ogni caso valutata dal Giudice avuto riguardo ai vari elementi fattuali della fattispecie (cfr. ex plurimis Cass. Sez. L, **Sentenza n. 6790 del/11/05/2002**).

Infine, è stato accertato a mezzo informatori che sia sempre stato compito dello stesso [REDACTED] quello di controllare e poi liquidare e mettere in pagamento le spese di minore rilevanza, disposte "in economia", tra cui quelle relative all'acquisto del giornale 'Gazzetta di Reggio' (cfr. deposizione Lorenzo Sicomori, Direttore Generale dell'ASP "ADR Il CDA non si occupava del controllo delle spese demandato, invece, al [REDACTED] Il CDA deliberava spese e investimenti ... Per le piccole spese il controllo era meramente formale, essendo sufficiente il giustificativo. Se [REDACTED] mi portava fattura di € 500,00 io mi fidavo e non controllavo, come mi fidavo dei dipendenti che dicevano di aver fatto il pieno all'auto aziendale" e [REDACTED] "Sono impiegata presso ASP con mansione amministrativa. Mi occupo della parte contabile, registrazione fatture, rapporto con la banca, predisposizione bilancio e budget. Sono



dependente dal 2010, ma già in precedenza ho lavorato con ASP tramite contratto di somministrazione ... Sono a conoscenza di una sola delibera del 2012 che ha disposto l'acquisto di un solo giornale. Anzi preciso che non so la data della delibera, ma sono a conoscenza del fatto che la stessa partiva dal 2012. Non sono a conoscenza di altre delibere analoghe. Per quanto attiene le precedenti fatture aventi ad oggetto acquisto riviste io chiedevo alla [redacted] conferma della corrispondenza di quanto fatturato con quanto acquistato e ricevuta conferma procedevo alla registrazione e pagamento ... ADR Già prima dell'ultima fattura mi ero posta il problema della correttezza delle fatture e in particolare ciò è avvenuto per la n. 13 del 31.05.2011. Avevo chiesto per la stessa la conferma da parte della [redacted] ma tale conferma non è arrivata subito, ma solo dopo qualche mese tant'è che ne ho disposto il pagamento a dicembre ... ADR Le fatture relative all'acquisto delle riviste venivano viste solo da me e dalla [redacted] (eccetto l'ultima").

Ciò significa che prima del 2012 l'azienda non aveva disposto controlli in merito alla conformità delle spese di cui è causa, e solo da quella data si è chiarita l'intera vicenda, che ha riguardato anche gli anni pregressi; dunque la conoscenza del fatto contestato risale al gennaio 2012 anche per le fatture emesse dal 2007 in avanti.

Sul merito della vicenda non si possono che ribadire, in quanto approfondite nell'esame e valutazione delle prove raccolte ed esatte nelle conclusioni tratte, le deduzioni svolte nell'ordinanza 19/1/2013, che ha ritenuto provato l'addebito contestato al ricorrente di aver acquistato per sé prodotti editoriali vari facendoli fatturare alla [redacted] retrotraendo la sua condotta dal 2008 in poi.

La deposizione chiave del processo è certamente quella dell'edicolante [redacted] che descrive un sistema di fatturazione chiaro e che possiede una propria logica: le fatture poi onorate dall'Azienda venivano emesse periodicamente su richiesta del ricorrente, ma 'spalmate' nel corso del tempo per rendere verosimile al fisco (su indicazione del commercialista della [redacted] il sistema di fatturazione stesso.

L'ammontare delle fatture, dunque, non corrisponde a quanto in esse descritto (che è frutto di invenzione della [redacted] ma certamente a quanto acquistato per sé dalla [redacted] il cui prezzo veniva annotato giorno per giorno dal titolare dell'edicola e sommato al momento dell'emissione della fattura; anche se, per rendere credibile la fattura, il suo totale non corrispondeva mai al venduto di quel momento, ma ad una somma ipotizzabile in 50/80 euro ogni mese moltiplicata per il numero di mesi oggetto di



fatturazione (si tenga conto che le fatturazioni avvenivano di media ogni 4/6 mesi circa).

Per altro, dato per assodato [redacted] che per disposizione dell'Azienda, e comunque di fatto, presso la struttura per anziani arrivava ogni giorno solo la Gazzetta di Reggio (che provvedeva a recapitare lo stesso [redacted] in una -ma non sempre- con l'informazione che l'edicolante regalava all'azienda), è evidente che ogni altro prodotto acquistato presso l'edicola [redacted] dal ricorrente (ma fatturato alla [redacted] ni') è stato dallo stesso trattenuto e fruito per motivi esclusivamente personali, e nemmeno restituito alla casa protetta una volta letto.

E tale condotta si è protratta quanto meno dal 2008 in avanti, anche se è lo stesso [redacted] precisare che "in 18 anni avrò venduto circa 25 libri a [redacted]."

Nemmeno è corretto affermare che non vi sarebbe corrispondenza tra quanto dichiarato da [redacted] *Da me veniva ad acquistare prodotti editoriali e libri per l'ASP e prima per l'IPAB, il [redacted] Veniva quasi tutti i giorni e comprava dai 2 ai 5 quotidiani. Un quotidiano veniva pagato direttamente dal [redacted] anche se non sempre. Comprava settimanali [redacted] i mensili del Sole 24 ore, ogni tanto l'Europeo, l'Internazionale. Non comprava questi prodotti tutti i giorni. Non prendeva sempre gli stessi settimanali, ma di volta in volta guardava quali settimanali c'erano e li sceglieva. A volte usciva con 2 quotidiani, altre con tre e così via. Io segnavo davanti a lui l'importo complessivo della merce acquistata) e l'ammontare complessivo e/o parziale delle fatture (nel senso che anche a voler ipotizzare l'acquisto di un solo quotidiano al giorno, la spesa annuale sarebbe: € 1,20 X 365 giorni = 438 € circa, che non trova corrispondenza con la fatturazione complessiva del periodo preso in considerazione 2008-2011).*

Tale pretesa non corrispondenza è smentita dalla successiva affermazione dell'edicolante per cui *"Capitava ci fossero mesi (agosto) in cui non venivano effettuati acquisti"*.

Sulla violazione del principio di proporzionalità invocato dal ricorrente, si ritiene (come già osservato dal Giudice del 700 e dal Collegio del reclamo) che la condotta del [redacted] sia stata contrassegnata da frodolenza (per avere per anni approfittato della fiducia accordatagli dall'ente, e della sua posizione apicale all'interno della struttura), da reiterazione (le contestazioni riguardano tre anni di appropriazione;



ma il teste [redacted] parla di quasi un ventennio di rapporti commerciali...), da complessivo disinteresse nei confronti non solo del proprio datore di lavoro (pur sempre un'Azienda che eroga servizi alla persona), ma anche degli assistiti cui sottraeva denaro per soddisfare proprie voluttuarie esigenze, senza magari sentire almeno la coerenza morale di rimettere in struttura le riviste dopo averle lette.

Tutti questi elementi rendono la condotta di [redacted] particolarmente odiosa e censurabile.

Non colgono nel segno neppure le residuali censure svolte dal ricorrente: e così, per quanto riguarda la contraddizione tra l'irrogato licenziamento e gli incarichi assegnati a [redacted] nel corso del procedimento disciplinare, la condotta dell'azienda, al contrario, è stata coerente con il principio mai troppo ribadito del rispetto della persona e della professionalità del lavoratore anche se 'sub iudice', senza anticipare condanne frettolose e comunque garantendo al proprio impiegato di assolvere in modo onorevole e dignitoso alle prestazioni di lavoro senza l'umiliazione di una anticipazione di condanna.

Del pari, la contestazione d'addebito contenuta nella missiva 17/2/2012 è esattamente coincidente con le causali del successivo licenziamento del 24/4/2012.

Il ricorso va quindi rigettato.

Tenuto conto dell' oggettiva controvertibilità del motivo principale del rigetto, ossia dell' inidoneità del ricorso ex art. 700 cpc ad impedire la decadenza, sussistono giusti motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite"

Nel proprio atto di opposizione l'opponente censura l'ordinanza sopra riportata sostanzialmente riproponendo le stesse deduzioni in punto di diritto in ordine all'eccezione processuale; e nel merito riaffermando la propria estraneità ai fatti come contestati.



Si costituisce nei termini l'Azienda Servizi ribadendo le tesi già espresse nella propria memoria di prima fase e sostenendo la correttezza dell'ordinanza opposta.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza del 20 maggio 2015 il Giudice ha deciso con sentenza resa all'esito della camera di consiglio.

L'opposizione del sig. [REDACTED] non appare fondata e va respinta, di talchè, ribadite, richiamate ed approfondite le ragioni in fatto e diritto poste a base della ordinanza opposta, è da dichiararsi legittimo il licenziamento irrogatogli nel 'lontano' 2012.

Quanto alle argomentazioni in fatto per affermare la legittimità della sanzione espulsiva, mette conto solo ricordare che già quattro Giudici (uno che ha deciso il ricorso ex art.700, tre che hanno composto il Collegio del reclamo, tra cui la scrivente che ha esaminato anche le due fasi processuali della presente causa) hanno dato una valutazione negativa della condotta posta in essere dal lavoratore; valutazione che – richiamando i predetti provvedimenti-va ribadita anche in quest'ultima sede di primo grado.

Come per l'ordinanza, anche in questa fase di merito le spese di lite sono compensate tra le parti, a fronte della diversa posizione economica delle stesse.

PQM

1. rigetta il ricorso in opposizione, e conferma l'ordinanza resa in data 14/11/2014 nel procedimento n.892/2014.
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, li 20/05/2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

